

Bozza di deliberazione di Consiglio Comunale

(Comuni di Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì)

COMUNE DI _____

OGGETTO: Mondo Acqua S.p.a. – Acquisto indiretto di quote del capitale sociale del gestore unico provinciale CO.GE.S.I. S.c.r.l. in adempimento delle deliberazioni della Conferenza dell'Ambito n. 4 Cuneese.

Il Sindaco prende la parola ed espone quanto segue.

1) Il Comune è socio di Mondo Acqua S.p.a. (Mondo Acqua) che è oggi una società interamente pubblica ma sino al 30 aprile 2024 è stata una società mista pubblico-privata.

Mondo Acqua ha operato quale titolare e gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) sino alla data del 31 dicembre 2021 nei Comuni di Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì.

Successivamente al 31 dicembre 2021, Mondo Acqua ha proseguito la gestione del S.I.I. in regime di proroga tecnica in attesa del perfezionamento del percorso che prevede la confluenza dei Comuni da essa serviti entro il Gestore Unico Provinciale CO.GE.S.I..

Tale percorso può essere ricostruito in sintesi nel modo seguente.

In applicazione dell'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006, la Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese, con deliberazione n. 12 del 7 maggio 2018, ha approvato la scelta di gestire il S.I.I. integrato mediante affidamento dell'intero ambito provinciale ad un unico gestore costituito da una società totalmente pubblica *in house providing* a tipologia consortile.

Tale modello di gestione non prevede la distribuzione di dividendi ai soci ma persegue il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del servizio e di mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale dipendente delle concessionarie uscenti ed assicura il rispetto degli obblighi di servizio pubblico universale previsti dalla Carta dei Servizi e dal Disciplinare Tecnico allegati alla convenzione di gestione unica provinciale.

In attuazione della suddetta deliberazione n. 12/2018, con successiva deliberazione della Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese n. 6 del 27 marzo 2019 è stata affidata alla Società Consortile interamente pubblica "*Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I.*", secondo il modello *in house providing*, la gestione del S.I.I. di tutto l'Ambito n. 4 Cuneese dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2047.

Con la medesima deliberazione n. 6/2019 si è provveduto a:

- trasferire a CO.GE.S.I., a decorrere dal 1° luglio 2019, la titolarità del S.I.I. svolta per conto di tutti i Comuni già gestiti da società interamente pubbliche;
- disporre che il trasferimento a CO.GE.S.I. della titolarità del S.I.I. svolta per conto dei Comuni gestiti da società miste pubblico-private o da società private sarebbe avvenuta solo dopo la liquidazione ed il pagamento del Valore Residuo e previo trasferimento, dal Gestore uscente a CO.GE.S.I., dei beni strumentali e delle pertinenze necessarie alla prosecuzione del servizio.

Per effetto della suddetta deliberazione n. 6/2019:

- da un lato, i Sub-Gestori infra-provinciali, costituiti da società interamente pubbliche che sono già o diventano soci-consorziati del Gestore Unico CO.GE.S.I., in via transitoria proseguono la conduzione operativa e la manutenzione degli impianti in attesa della totale unificazione delle sub-gestioni;
- dall'altro lato, i Sub-Gestori infra-provinciali, costituiti da società miste pubblico-private o da società private, cessano la gestione a far data dalla liquidazione del Valore Residuo loro spettante e, dalla medesima data, i Comuni da essi servizi divengono, in modo diretto o indiretto, soci-consorziati di CO.GE.S.I..

Per quanto concerne Mondo Acqua, che come ricordato nel 2019 era qualificabile come società mista a partecipazione pubblico-privata, la suddetta deliberazione n. 6/2019 ha dato atto che, per effetto dell'art. 4 dell'accordo ex art. 11 L. 241/1990 sottoscritto in data 27 gennaio 2009 tra l'ATO n. 4 Cuneese e Mondo Acqua a rogito Notaio Orenco rep. n. 243 racc. n. 171, l'affidamento del S.I.I. sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2021 e che quindi solo dopo tale data CO.GE.S.I. sarebbe potuto subentrare a Mondo Acqua nella gestione previa liquidazione del Valore Residuo.

Come già evidenziato, scaduto il suddetto termine del 31 dicembre 2021 di affidamento del S.I.I., Mondo Acqua è entrata in regime di proroga tecnica ed è stato parallelamente avviato un percorso finalizzato alla totale pubblicizzazione della società mediante uscita dei soci privati.

Con deliberazione n. 19 in data 15 giugno 2023, la Conferenza d'Ambito dell'ATO4 Cuneese ha quindi fissato al 31 dicembre 2023 la data entro la quale Mondo Acqua, quale gestore del S.I.I. ormai cessato ed operante in salvaguardia, doveva essere integralmente pubblicizzata al fine di consentirne l'ingresso in CO.GE.S.I., termine successivamente prorogato al 30 aprile 2024.

In tale data, con atto a rogito Notaio Pitino rep. 33025 racc. n. 23039, le azioni di Mondo Acqua detenute da soci privati sono state alienate a C.A.L.S.O. S.p.a. (C.A.L.S.O.), società interamente pubblica consorziata di CO.GE.S.I., e si è quindi completato il processo di integrale pubblicizzazione della stessa Mondo Acqua.

Nel frattempo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria di CO.GE.S.I. in data 19 aprile 2024 di cui al verbale redatto dal Notaio Marengo rep. n. 34603 racc. n. 16163 registrato a Cuneo il 22 aprile 2024 al n. 7692 serie 1T, è stato deliberato un aumento di capitale sociale dello stesso Consorzio riservato a Mondo Acqua dell'importo di euro 194.511,77.

Tale aumento del capitale sociale è stato sottoscritto da Mondo Acqua nella predetta data del 30 aprile 2024, così perfezionandosi l'iter di ingresso della società nella compagine sociale del Gestore Unico Provinciale CO.GE.S.I..

2) Svolta tale premessa, l'odierno Consiglio Comunale è chiamato a valutare l'operazione così descritta alla luce delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), tenuto conto che l'ingresso di Mondo Acqua nel capitale di CO.GE.S.I. si configura, contemporaneamente, come acquisto da parte del Comune (in quanto socio di Mondo Acqua) di una partecipazione indiretta nella stessa CO.GE.S.I..

Sotto un primo profilo, l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 ha posto dei limiti di carattere sostanziale alla facoltà delle pubbliche amministrazioni di costituire nuove società o di acquistare partecipazioni, anche di minoranza ed anche indirette, in società già esistenti.

Tali limiti si sostanziano nel divieto delle Amministrazioni di partecipare o costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1).

Rientrano in tali limiti, e sono quindi espressamente consentite, le partecipazioni in società dirette alla *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la*

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" (art. 4 comma 2 lett. a).

Il servizio idrico integrato è un servizio di interesse generale a carattere obbligatorio (art. 141 D. Lgs. n. 152/2006), di conseguenza ai sensi del richiamato art. 4 D. Lgs. 175/2016 deve ritenersi consentita ai Comuni la partecipazione anche indiretta o la costituzione di una società a capitale pubblico avente ad oggetto lo svolgimento del S.I.I..

Sotto tale primo profilo, l'acquisto da parte di Mondo Acqua di una partecipazione in CO.GE.S.I., che nel contempo si configura come acquisto indiretto di una partecipazione del Comune al capitale di CO.GE.S.I., è conforme alla disciplina sopra richiamata delle società a partecipazione pubblica.

3) Oltreché a limiti di carattere sostanziale, la partecipazione o la costituzione di società pubbliche da parte del Comune è soggetta anche a limiti di carattere procedimentale che si sostanziano nell'onere di motivazione analitica (art. 5 D. Lgs. 175/2016).

E' infatti necessario, a giustificazione della scelta di costituire o di partecipare ad una società, che il Comune evidenzi analiticamente:

- la necessità della costituzione della (o della partecipazione alla) società pubblica per il perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'art. 4 D. Lgs. 175/2016;
- le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La motivazione analitica può sostanzarsi anche nel richiamo alla normativa che prevede l'ingresso dell'Amministrazione nella società pubblica cioè allorquando la costituzione o la partecipazione nella società *"anche attraverso un aumento di capitale sociale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"* (art. 5 comma 1 D. Lgs. 175/2016).

Considerati i presupposti e le circostanze sopra evidenziate che hanno reso necessario l'ingresso di Mondo Acqua in CO.GE.S.I. e la conseguente partecipazione indiretta del Comune in CO.GE.S.I., l'onere di motivazione analitica stabilito dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 175/2016 viene anzitutto assolto con le considerazioni che seguono.

Il servizio idrico integrato è fondato sui principi (i) della organizzazione a livello di ambito territoriale ottimale delimitato nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed

economicità e (ii) della unicità del gestore del servizio in tutto l'ambito territoriale (art. 147 D. Lgs. 152/2006).

La partecipazione degli Enti locali all'Ente di governo dell'Ambito è obbligatoria (art. 147 comma 1 bis D. Lgs. 152/2006) e sono fissati termini temporali entro i quali, dopo la approvazione del Piano d'Ambito e la scelta della modalità di gestione del servizio da parte dell'Ente di governo dell'ATO, i Gestori infra provinciali esistenti devono cessare e confluire nel gestore unico d'ambito al fine di attuare il principio di unicità della gestione (art. 172 D. Lgs. 152/2006).

L'organizzazione del S.I.I., così sinteticamente descritta, è quindi strutturata non sull'adesione volontaria degli Enti locali, ma sull'imposizione della partecipazione obbligatoria sanzionabile con l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia o rifiuto di adesione da parte del singolo Comune (art. 147 comma 1 bis D. Lgs. 152/2006).

Come illustrato sopra, l'Autorità dell'Ambito n. 4 Cuneese ha approvato sin dal 2018 la modalità di gestione del S.I.I. secondo il modello dell'*in house providing*, ha quindi individuato CO.GE.S.I. quale gestore unico dell'ambito ed ha avviato il percorso di subentro in tutte le gestioni sub-provinciali esistenti, sia quelle affidate a società interamente pubbliche sia quelle affidate a società miste o private.

In tale percorso, Mondo Acqua si è inserita più tardi in quanto, come evidenziato, la sua convenzione di affidamento del S.I.I. è scaduta il 31 dicembre 2021, mentre tutte le gestioni del S.I.I. infra provinciali erano già scadute il 1° luglio 2019.

Come noto, nel modello di gestione dei servizi affidato ad una società *in house providing*, l'Amministrazione deve partecipare al capitale della società e deve esercitare su di essa il c.d. "controllo analogo" (art. 16 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016, art. 17 D. Lgs. 201/2022 e art. 7 commi 2 e 3 D. Lgs. 36/2023), che può estrinsecarsi anche nel controllo analogo c.d. "congiunto" cioè esercitato contemporaneamente da una pluralità di Amministrazioni socie per la gestione di un servizio nell'ambito territoriale di rispettiva pertinenza (si veda il protocollo per le società *in house* approvato dall'ANAC e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 2 maggio 2022, pag. 8).

In tale quadro normativo, l'acquisto della quota di CO.GE.S.I. da parte di Mondo Acqua concretizza, nel contempo, l'acquisto indiretto, da parte del Comune, di una partecipazione sociale al capitale del Gestore Unico Provinciale al fine di dare attuazione alla normativa sovra richiamata che impone all'Ente locale di esercitare il controllo analogo congiunto sulla società *in house providing*.

Il Comune richiama quindi anzitutto - a motivazione della scelta operata ai sensi dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 175/2016 - la natura vincolata della organizzazione del S.I.I. su base provinciale e la qualifica di società *in house providing* di CO.GE.S.I. che presuppone che l'Ente locale partecipi, anche indirettamente, al suo capitale per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

4) In secondo luogo, a motivazione dell'acquisto della partecipazione indiretta in CO.GE.S.I., il Comune richiama le argomentazioni adottate dalla Conferenza dell'Ambito n. 4 Cuneese a fondamento della scelta di affidare a CO.GE.S.I. *in house providing* la gestione unica del S.I.I. in ambito provinciale.

In particolare, tali motivazioni sono evidenziate nella deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Ambito 4 Cuneese n. 12 del 7 maggio 2018, recante la scelta della gestione per l'affidamento del S.I.I. ad una società interamente pubblica *in house providing* a tipologia consortile, e nella successiva deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Ambito 4 Cuneese n. 6 del 27 marzo 2019 recante l'affidamento del S.I.I. a CO.GE.S.I. S.c.r.l..

In tali deliberazioni sono state evidenziate le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che vengono qui integralmente richiamate a fondamento della scelta del Comune di acquistare una partecipazione indiretta in CO.GE.S.I. quale Gestore Unico Provinciale del S.I.I..

* * *

Esaurita la sua esposizione, il Sindaco propone quindi al Consiglio di approvare l'operazione societaria compiuta da Mondo Acqua di ingresso nel capitale sociale di CO.GE.S.I. per i fini e per gli effetti previsti dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 175/2016.

Il Sindaco propone altresì al Consiglio di stabilire che la presente deliberazione abbia anche contenuto di ratifica e convalida dell'autorizzazione rilasciata in via postuma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 cod. civ., tenuto conto che il difetto di autorizzazione dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite determina, non già l'invalidità dell'atto di acquisto, ma la sua semplice inefficacia ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 175/2016 e considerato comunque che in materia di società a partecipazione pubblica la giurisprudenza ammette anche la convalida di atti annullabili (si veda Cassazione, Sezione I civile, 1.6.2023 n. 15521).

Esaurita l'esposizione del Sindaco, seguono i seguenti interventi:

.....

Quanto sopra premesso e considerato;

Evidenziato nel merito che:

- Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I, con sede legale in Cuneo, C.so Nizza n. 90; Codice fiscale e Partita Iva 03434470047, capitale sociale di euro 3.000.000,00, capitale sociale sottoscritto di euro 2.444.482,47, capitale sociale versato di euro 2.290.310,99, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al Rea n. 290478, codice ATECO 36, ha per oggetto sociale, tra l'altro, il seguente: *"La società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. 2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. in house providing, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti giuridici che la partecipano, direttamente e indirettamente, quale affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della Provincia di Cuneo, facenti parte dell'ente di governo dell'Ambito Territoriale - 4 Cuneese, coerentemente e in ottemperanza da quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal piano d'ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 (regime speciale degli affidamenti in house) e ogni altra norma dell'ordinamento vigente. 3) La società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato"*;

Acquisito il relativo Statuto;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 4, comma 2 e 5 comma 1 del Dlgs. 176/2016, e ritenuto sussistente il requisito relativo all'art. 4 comma 1 lettera a) trattandosi della "produzione di un servizio di interesse generale";

Evidenziato, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del medesimo Dlgs. 175/2016, che il "Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I" quale società in house ha come oggetto sociale esclusivo la produzione di un servizio di interesse generale (servizio

idrico integrato) e opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

Ritenuti assolti gli obblighi di motivazione analitica di cui all'art. 5, comma 1, come esposto in premessa, considerando che la natura vincolata della organizzazione del Servizio idrico integrato su base provinciale e la qualifica di società *in house providing* di CO.GE.S.I. presuppone che l'Ente locale partecipi, anche indirettamente, al suo capitale per l'esercizio del controllo analogo congiunto;

Accertato, dal punto di vista economico finanziario quanto segue:

- il bilancio dell'esercizio 2020 di COGESI si è chiuso in pareggio,
- il bilancio dell'esercizio 2021 di COGESI si è chiuso in pareggio,
- il bilancio dell'esercizio 2022 di COGESI si è chiuso in pareggio,
- il bilancio dell'esercizio 2023 di COGESI si è chiuso in pareggio;

Dato atto che, come previsto dall'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del Dlgs. 175/2016, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale al n. ____ e nella Sezione Amministrazione Trasparente, dal _____ al _____ e che nel termine NON sono pervenute osservazioni/sono pervenute le seguenti osservazioni (...);

Evidenziato, come efficacemente chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia Romagna (PAR 96 del 25/07/2023) "*che il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura, dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house o mista individuata come gestore dall'ente d'ambito (Cons. St., Sez. II, sent. n. 7476/2021). Non residua pertanto alcun potere di autodeterminazione sull'organizzazione, essendo ogni competenza demandata all'Ente di Governo dell'ambito territoriale (Sez. Contr. Sicilia, delib. n. 174/2023/PASP). Nel vigente quadro normativo, dunque il Comune partecipa obbligatoriamente all'ente di Governo dell'ambito ed è in seno a quest'ultimo che l'ente locale assume le decisioni in merito all'affidamento del servizio*";

Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2 lettera e), che definisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi pubblici e di partecipazione dell'ente locale in società di capitali;

Acquisito il parere _____ dell'Organo di Revisione economico finanziaria, acquisito con verbale n.in data acclarato a protocollo al n.in data;

Dato atto che dopo l'approvazione, il presente atto deliberativo sarà trasmesso:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, l'amministrazione potrà procedere alla acquisizione della partecipazione;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200

Il Consiglio Comunale con i seguenti voti espressi in forma palese per alzata di mano:

- favorevoli:
- contrari:
- astenuti

delibera

1) di approvare, proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune nella società Mondo Acqua S.p.a., l'acquisto da parte di quest'ultima della quota del capitale sociale della Società Consortile interamente pubblica "*Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I.*" affidatario *in house providing* della gestione del S.I.I. di tutto

l'Ambito n. 4 Cuneese dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2047, per le motivazioni indicate in premessa;

2) di stabilire che la presente deliberazione abbia anche valore di autorizzazione e ratifica in via postuma, proporzionalmente alla quota di partecipazione del Comune nella società Mondo Acqua S.p.a., dell'atto di acquisto sottoscritto in data 30 aprile 2024 da parte del Presidente di Mondo Acqua S.p.a. della quota del capitale sociale della Società Consortile interamente pubblica "*Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. - CO.GE.S.I.*" affidatario *in house providing*;

3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.